



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 28 DEL 29/05/2018

OGGETTO: divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t. sulla S.P. 143 tratto tra la Via Debouchè e la S.P. 145 dal Km 6 + 428.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 6 giugno 2000 è stato adottato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);

DATO ATTO che non vi sono esistenti atti di programmazione in merito alla regolamentazione attuata dal presente provvedimento, nonché situazioni legate alla manutenzione ed alla utilizzazione del suolo pubblico o a situazioni di provvisoria regolazione della circolazione motivate da esigenze temporanee;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha valenza generale in materia di circolazione stradale;

VISTE le note prot. 16199 del 27/11/2017 e prot. 4466 del 23/03/2018 di medesimo contenuto, con le quali tra l'altro si chiedeva alla Città Metropolitana di Torino di valutare congiuntamente, per intervenute modifiche strutturali alla sede viaria sulla SP 143, parte corrente nel centro abitato, così delimitato a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiori a 7,5 t.; (1)

PRESO ATTO del contenuto di cui ai punti 3) e 5) delle note sopra richiamate: **1.** in particolare alle criticità rilevate alla transitabilità dei mezzi pesanti all'intersezione tra Via Susa e la SP 143, e alla pericolosità dell'attraversamento del passaggio a livello non dotato di riservata corsia per i pedoni; **2.** alle intervenute opere di qualificazione del tratto della SP 143, compreso tra Via Nessa e la nuova SP143 t01 Variante, mirate ad indurre alla limitazione della velocità i veicoli circolanti a tutela della popolazione ivi residente, incrementata negli ultimi anni a seguito dell'attuazione del PRGC, nonché della popolazione scolastica in considerazione del plesso scolastico ivi presente; **3.** delle rotatorie presenti all'intersezione tra la SP 143 e agli accessi del Villaggio Dega, opere anch'esse mirate alla riduzione della velocità dei flussi veicolare; **4.** alla costruenda rotatoria tra la Via Stupinigi e la Via Santa Maria finalizzata alla riduzione della velocità dei veicoli per la sicurezza dei cittadini abitanti in zona c.d. DOM.

CONSIDERATO che il transito dei mezzi c.d. pesanti, oltre a quanto sopra rilevato, pregiudicano inoltre le condizioni del manto stradale, in particolare nelle rotatorie, deteriorando anzitempo la sede viaria, con pregiudizio alle condizioni in sicurezza della percorribilità del tratto interessato;

VISTA la risposta della Città Metropolitana di Torino prot. 00039045 del 28/03/2018, acclarata al prot. Gen n. 4718 del 28/03/2018, alle note sopra richiamate, con la quale si rilascia il nulla – osta all'adozione del provvedimento di limitazione;

SENTITI in merito i Sindaci dei Comuni di Piobesi Torinese e Candiolo, ai quali successivamente è stata inoltrata bozza dell'ordinanza di limitazione con nota protocollo 6040 del 24/04/2018;

PRESO ATTO dell'osservazione del Comune di Candiolo prot. 6450 del 22 maggio 2018 e acclarata al protocollo del Comune di Vinovo col n. 7614 il 24 maggio 2018;

RAVVISATA LA NECESSITA' di emettere apposito provvedimento a tutela della circolazione veicolare e pedonale, nonché a tutela del patrimonio stradale, e per esigenze di carattere tecnico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 del 18 luglio 2000;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000"

Per i motivi in premessa indicati,

ORDINA

E' Istituito:

1. il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t. sulla S.P. 143 tratto tra la Via Debouchè e la S.P. 145 dal Km 6 + 428;
2. E' consentito in via generale, in deroga al predetto divieto, il transito limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci in Vinovo;
3. Il divieto di cui al punto 1. non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: **a)** di trasporto pubblico di linea; **b)** delle forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, di soccorso, protezione civile e in generale circolanti per finalità di interesse pubblico; **c)** dei fornitori di servizi pubblici (acqua, gas, raccolta rifiuti, radiotelevisivo, spurgo fossi, ecc...); **d)** per attività di traslochi.
4. Il divieto di cui al punto 1., altresì non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, da e verso lo scalo ferroviario denominato Ambrogio Trasporti Spa in Via delle Pignere n. 1 Candiolo, con unico accesso viario dal Comune di Vinovo.
5. La Polizia Municipale potrà rilasciare, in deroga al presente provvedimento, autorizzazioni alla circolazione a seguito di richieste debitamente motivate.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n.285/92 nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Per quanto previsto dagli artt.21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Responsabile firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art.5 comma 3 del D. Lgs n.285/92 e con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 (<http://www.comune.vinovo.to.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.